



**COMUNE DI TORGIANO**  
**Provincia di Perugia**

**Regolamento per la disciplina  
dell'Imposta Unica Comunale (IUC)**

*- Delibera del G.C. n. 55 del 27/04/2016 - (Approvazione)*

## **INDICE**

### **CAPITOLO 1 - DISCIPLINA GENERALE “IUC” (IMPOSTA UNICA COMUNALE)- 4**

- Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO - 4
- Art. 2 COMPONENTI DEL TRIBUTO - 4
- Art. 3 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELL 'IMPOSTA UNICA COMUNALE “IUC” - 4
- Art. 4 DICHIARAZIONI - 4
- Art. 5 MODALITA' DI VERSAMENTO - 5
- Art. 6 SCADENZE DI VERSAMENTO - 5
- Art. 7 COMPETENZA NELLA LIQUIDAZIONE - 5
- Art. 8 RISCOSSIONE - 5
- Art. 9 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO - 6
- Art. 10 ACCERTAMENTO, SANZIONI ED INTERESSI - 6
- Art. 11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - 6

### **CAPITOLO 2 - REGOLAMENTO COMPONENTE “IMU” (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)- 7**

- Art. 12 OGGETTO DEL REGOLAMENTO - 7
- Art. 13 ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE (abrogato) – 7
- Art. 13-bis: CONTRATTO DI COMODATO
- Art. 14 DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI - 7
- Art. 15 IMPORTO MINIMO DI VERSAMENTO - 8
- Art. 15-bis: ACCORDO QUADRO PER L'APPLICAZIONE DI CANONI CALMIERATI NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI TORGIANO - 8
- Art. 16 DISPOSIZIONI FINALI - 8

### **CAPITOLO 3 - REGOLAMENTO COMPONENTE “TASI” (TRIBUTOSUI SERVIZI INDIVISIBILI)- 9**

- Art. 17 OGGETTO DEL REGOLAMENTO - 9
- Art. 18 PRESUPPOSTO DELLA TASSA - 9
- Art. 19 ESCLUSIONI - 9
- Art. 20 SOGGETTI PASSIVI - 9
- Art. 21 BASE IMPONIBILE - 10
- Art. 22 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE - 10
- Art. 23 DETRAZIONI – RIDUZIONI – ESENZIONI - 10
- Art. 24 INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI - 10
- Art. 25 DICHIARAZIONI - 10
- Art. 26 SCADENZE DI VERSAMENTO - 10
- Art. 27 SOMME DI MODESTO AMMONTARE - 10

Art. 27-bis: ACCORDO QUADRO PER L'APPLICAZIONE DI CANONI CALMIERATI NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI TORGIANO - 11

Art. 28 RISCOSSIONE - 11

#### **CAPITOLO 4 - REGOLAMENTO COMPONENTE "TARI" (TASSA SUI RIFIUTI)- 12**

Art. 29 OGGETTO DEL REGOLAMENTO - 12

Art. 30 PRESUPPOSTO - 12

Art. 31 SOGGETTI PASSIVI - 12

Art. 32 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO - 12

Art. 33 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO - 13

Art. 34 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI - 14

Art. 35 TARIFFA DEL TRIBUTO - 14

Art. 36 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - 14

Art. 37 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI - 15

Art. 38 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - 15

Art. 39 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO -15

Art. 40 PIANO FINANZIARIO - 16

Art. 41 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE- 16

Art. 42 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE - 17

Art. 43 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA - 17

Art. 44 ZONE NON SERVITE - 17

Art. 45 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO - 17

Art. 46 INCENTIVI PER CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFER.TI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COM.LE - 18

Art. 47 RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE - 18

Art. 48 RIDUZIONI TARIFFARIE - 19

Art.48-bis: RIDUZIONE PER IL COMPOSTAGGIO DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE - 20

Art. 49 ESENZIONI - 20

Art. 50 TRIBUTO GIORNALIERO - 20

Art. 51 TRIBUTO PROVINCIALE - 21

Art. 52 DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE - 22

Art. 53 RISCOSSIONE - 22

Art. 54 RATEIZZAZIONI - 23

Art. 55 RIMBORSI E COMPENSAZIONE - 23

Art. 56 IMPORTI MINIMI - 23

Art. 57 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI - 23

Art. 58 ACCERTAMENTO CON ADESIONE - 24

Art. 59 RISCOSSIONE COATTIVA - 24

Art. 60 NORME TRANSITORIE E FINALI – 24

**CAPITOLO 5 - NORME FINALI- 24**

Art. 61 ENTRATA IN VIGORE - 24

ALLEGATO 1 - TABELLE CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE AI FINI TARI – 25

# Capitolo 1

## Disciplina generale "I.U.C." (Imposta Unica Comunale)

### Art. 1

#### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina, a decorrere dal **1° gennaio 2014**, l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (**IUC**) nel Comune di Torgiano in attuazione dell'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i.

### Art. 2

#### COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. L'imposta Unica Comunale, di seguito denominata "IUC", si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

2. Il tributo IUC è composto da:

- a. **l'Imposta municipale propria (IMU)**, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze.
- b. di una componente riferita ai servizi, che si articola:
  - nel **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore di immobili e destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune
  - e nella **Tassa sui rifiuti (TARI)**, a carico dell'utilizzatore destinata alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;

### Art. 3

#### DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"

1. Entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio comunale determina:

- a) le aliquote e detrazioni IMU;
- b) le aliquote e detrazioni della TASI: in conformità con i servizi e i costi individuati.
- c) le tariffe della TARI: in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso.

### Art. 4

#### DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso

ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, in sede di prima applicazione, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

#### **Art. 5**

##### **MODALITA' DI VERSAMENTO**

1. Il versamento della IUC è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (cosiddetto "modello F24") nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

#### **Art. 6**

##### **SCADENZE DI VERSAMENTO**

1. Le scadenze dei pagamenti dell'IMU sono quelle fissate per legge:

- **16 giugno** per l'acconto e **16 dicembre** per il saldo .

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 688 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. il pagamento della TASI e della TARI è stabilito come segue:

- Il versamento della **TASI** è fissato in numero 2 rate, con scadenza **16 giugno** e **16 dicembre**.
- Il versamento della **TARI** è fissato in 3 rate, con scadenza **30 Aprile – 31 Luglio e 31 Ottobre**.

3. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

#### **Art. 7**

##### **COMPETENZA NELLA LIQUIDAZIONE**

1. Il calcolo delle componenti tributarie IMU e TASI avviene in autoliquidazione ad opera dei contribuenti interessati.

2. Per la TARI la liquidazione del tributo avviene d'ufficio ad opera del Comune sulla base degli elementi dichiarati o accertati.

#### **Art. 8**

##### **RISCOSSIONE**

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune di Torgiano.

## **Art. 9**

### **FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO**

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni

## **Art. 10**

### **ACCERTAMENTO, SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
2. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della IUC alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta all'invio di eventuale questionario di accertamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
6. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono ridotte ad 1/3 (un terzo) se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
7. Sulle somme dovute a titolo di IUC si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.
8. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

## **Art. 11**

### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della IUC sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

## **CAPITOLO 2**

### **Regolamento componente "IMU" (Imposta municipale propria)**

#### **Art.12**

##### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della podestà prevista dall'art.52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n.446, disciplina la componente IMU (Imposta municipale propria) di cui all'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n.214, e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti applicabili al tributo.

#### **Art.13**

##### **ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE**

(ABROGATO)

#### **Art.13-bis**

##### **CONTRATTO DI COMODATO**

1. Per le unità immobiliari fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e che risieda anagraficamente non che dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune altro immobile adibito a propria abitazione principale; ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazioni di cui all'art.9, c.6, DLgs 14 marzo 2011 n.23.

#### **Art.14**

##### **DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI**

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art.5, comma 5 del D.Lgs. n.504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori di riferimento ai fini IMU delle aree fabbricabili site nel territorio del comune. In sede di primo anno di applicazione della IUC, sono confermati i valori di riferimento delle aree fabbricabili già validi ai fini IMU per l'anno 2013.
3. Non si procede all'accertamento qualora il contribuente abbia versato l'imposta sulla base di valori non inferiori a quelli di cui al comma 2.

4. Nel caso in cui il contribuente abbia dichiarato o versato l'imposta per un valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 2 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza di imposta pagata a tale titolo.

5. I valori delle aree fabbricabili di cui al comma 2, si intendono applicabili per gli anni successivi se non modificati.

#### **Art.15**

#### **IMPORTO MINIMO DI VERSAMENTO**

1. Il versamento dell'IMU non deve essere eseguito quando l'imposta annuale risulti inferiore a 12.00 Euro.

#### **Art.15-Bis**

#### **ACCORDO QUADRO PER L'APPLICAZIONE DI CANONI CALMIERATI NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI TORGIANO**

1. Per gli immobili di categoria C/1, sfitti da almeno 6 mesi, concessi in locazione e situati nel centro storico del capoluogo, precisamente nella zona ricompresa nella cinta muraria tra via Giordano Bruno, p.zza Matteotti e via Tiradossi, verranno applicate le aliquote Calmierate (Accordo Quadro del 05/04/2016 tra il Comune di Torgiano e le associazioni di categoria: Confcommercio, Confartigianato, Associazione Vivi Torgiano City Mall e CNA) per IMU nella seguente misura:

- 1° anno: esente;
- 2° anno: riduzione del 50%;
- 3° anno: riduzione del 30%.

Tale riduzione si applicherà ai proprietari degli immobili che presenteranno presso l'ufficio tributi del comune di Torgiano contratto di locazione regolarmente registrato presso la competente Agenzia delle Entrate che presenti le seguenti caratteristiche:

- per i primi 3 anni canone di locazione determinato secondo il parametro massimo della banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate per gli anni di stipula del contratto relativo alla zona "Torgiano – Centrale".
- con riduzione del canone di affitto come sopra determinato:
  - 1° anno: riduzione pari al 50%;
  - 2° anno: riduzione pari al 35%;
  - 3° anno: riduzione pari al 20%.
  - dal 4° anno: il canone di locazione sarà liberamente determinata dalle parti secondo le condizioni di mercato.

#### **Art.16**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente regolamento, relativo alla componente IMU della IUC, sostituisce il precedente regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria di cui alla Delibera C.C. n.47 del 31 Ottobre 2012.

## **Capitolo 3**

### **Regolamento componente “TASI” (Tributo sui servizi indivisibili)**

#### **Art. 17**

##### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito dell'apotevità prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente TASI (Tributo sui servizi indivisibili) dell'Imposta Unica Comunale “IUC” prevista dall'art.1 commi dal 669 al 681 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e smi, in particolare stabilendo condizioni e modalità operative per la sua applicazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti applicabili al tributo.

#### **Art. 18**

##### **PRESUPPOSTO DELLA TASSA**

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

#### **Art. 19**

##### **ESCLUSIONI**

1. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

#### **Art. 20**

##### **SOGGETTI PASSIVI**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669 dell'art. 1 , legge n. 147/2013. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

5. L'occupante, diverso dal titolare del diritto reale, versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art. 22. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

#### **Art. 21**

##### **BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.

#### **Art. 22**

##### **DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE**

1. Il Comune, con deliberazione di consiglio, provvede alla determinazione delle aliquote TASI rispettando le disposizioni di cui all'art. 1, commi 676, 677, 678 della legge 27.12.2013, n. 147 e s.m.i. .

#### **Art. 23**

##### **DETRAZIONI – RIDUZIONI – ESENZIONI**

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI, il Comune può stabilire l'applicazione di riduzioni, detrazioni ed esenzioni, ai sensi dell'art. 1, commi 682 e 731 della legge 27.12.2013, n. 147 e s.m.i.

#### **Art. 24**

##### **INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI**

1. Con deliberazione di Consiglio Comunale saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

#### **Art. 25**

##### **DICHIARAZIONI**

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

#### **Art. 26**

##### **SCADENZE DI VERSAMENTO**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 688 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. il pagamento della TASI è fissato in numero 2 rate, con scadenza 16 giugno e 16 dicembre.

#### **Art.27**

##### **SOMME DI MODESTO AMMONTARE**

1. Ai sensi dell'art.1, comma 168 L.296/2006 non si procede al versamento in via ordinaria o al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno di imposta.

#### **Art.27-bis**

### **ACCORDO QUADRO PER L'APPLICAZIONE DI CANONI CALMIERATI NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI TORGIANO**

1. Per gli immobili di categoria C/1, sfitti da almeno 6 mesi, concessi in locazione e situati nel centro storico del capoluogo, precisamente nella zona ricompresa nella cinta muraria tra via Giordano Bruno, p.zza Matteotti e via Tiradossi, verranno applicate le aliquote Calmierate (Accordo Quadro del 05/04/2016 tra il Comune di Torgiano e le associazioni di categoria: Confcommercio, Confartigianato, Associazione Vivi Torgiano City Mall e CNA) per TASI nella seguente misura:

- 1° anno: esente;
- 2° anno: riduzione del 50%;
- 3° anno: riduzione del 30%.

Tale riduzione si applicherà ai proprietari degli immobili che presenteranno presso l'ufficio tributi del comune di Torgiano contratto di locazione regolarmente registrato presso la competente Agenzia delle Entrate che presenti le seguenti caratteristiche:

- per i primi 3 anni canone di locazione determinato secondo il parametro massimo della banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate per gli anni di stipula del contratto relativo alla zona "Torgiano – Centrale".
- con riduzione del canone di affitto come sopra determinato:
  - 1° anno: riduzione pari al 50%;
  - 2° anno: riduzione pari al 35%;
  - 3° anno: riduzione pari al 20%.
  - dal 4° anno: il canone di locazione sarà liberamente determinata dalle parti secondo le condizioni di mercato.

#### **Art.28**

### **RISCOSSIONE**

1. La TASI è applicata e riscossa dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.